

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rosario	DE MUSIS	- Presidente -	R.G.N. 4175/03
Dott. Renato	RORDORF	- Consigliere -	
Dott. Aldo	CECCHERINI	- Rel. Consigliere -	Cron. 578
Dott. Gianfranco	GILARDI	- Consigliere -	Rep. 195
Dott. Stefano	SCHIRO'	- Consigliere -	Ud.16/11/06

Oggetto
SOCIETA'
SCIoglimento
ARBITRATO

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

[M.B.A.], [M.N.], [M.M.],

elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. DEBENEDETTI
45, presso l'avvocato LUCIANO GUCCI, rappresentati e
difesi dall'avvocato RAFFAELE SOPRANO, giusta procura a
margine del ricorso,

- ricorrenti -

contro

[I.A.], [D.O.M.], [I.P.], [I.R.]

[], elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato
CLAUDIO PREZIOSI, giusta procura a margine del

2006

2594

controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 2283/02 della Corte d'Appello di

NAPOLI, depositata il 05/07/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 16/11/2006 dal Consigliere Dott. Aldo

CECCHERINI;

udito per il resistente, l'Avvocato PREZIOSI per

l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con nota del 22 aprile 1993, i signori -

, e , tutti soci della

IMUFFUCIO s.a.s. di Immarco Antonio e Miranda Bruno An-

tonio, dichiararono di voler recedere dalla società, a

causa di un dissidio insanabile scaturito da divergenze

imprenditoriali e violazioni statutarie imputate ad -

. Essendo sorta controversia in ordine al-

la legittimità del recesso, gli altri soci -

e , e pro-

mossero un giudizio arbitrale, deciso con lodo datato 8

novembre 1994. L'arbitro unico, qualificatosi arbitro

irrituale, in accoglimento delle domande proposte dai

soci del gruppo [] l. negò la legittimità del recesso; procedette inoltre alla nomina di un consulente tecnico per la determinazione delle partecipazioni dei soci [] M. agli utili e alle perdite dal 17 luglio 1993, e sciolse la società a norma degli artt. 2323, 2308 e 2272, primo comma n. 2 c.c., con effetto dal 31 dicembre 1994, per l'insuperabile dissidio insorto tra i soci, nominando liquidatore lo stesso consulente.

I soci del gruppo [] l. impugnarono il lodo davanti alla Corte d'appello di Napoli, assumendo la natura rituale dell'arbitrato, e l'illegittimità del lodo per esorbitanza del compromesso e per ultrapetizione in ordine all'accertamento delle partecipazioni agli utili e alle perdite e nella parte relativa allo scioglimento e alla liquidazione della società. I convenuti sostennero la tesi dell'irritualità del lodo, e in via gradatamente subordinata chiesero che fosse accertata la legittimità del recesso, o l'esistenza delle condizioni per lo scioglimento della società.

Con sentenza in data 28 gennaio 1997, la Corte d'appello di Napoli, ritenuta la natura irrituale del lodo, dichiarò inammissibile l'impugnazione, compensando tra le parti le spese del giudizio.

I soci del gruppo [] l. ricorsero per cassazione, chiedendo che la corte, pronunciando nel merito, di-

chiarasse la nullità del lodo limitatamente alle parti censurate. I soci del gruppo M. proposero ricorso incidentale condizionato chiedendo che, nell'ipotesi di dichiarazione di nullità del lodo, la causa fosse rimessa alla corte di Napoli, altra sezione, per la decisione di merito sulla legittimità del loro recesso e sulle condizioni per lo scioglimento della società. La Corte di cassazione, con sentenza 1 febbraio 1999 n. 833, accolse il ricorso principale, dichiarò la ritualità dell'arbitrato, dichiarò inammissibile il ricorso incidentale, e cassò con rinvio ad altra sezione della corte di Napoli.

I soci del gruppo I. riassunsero il giudizio. I convenuti si costituirono e chiesero rigettarsi e, in ogni caso, dichiararsi inammissibile l'impugnazione del lodo, nonché, in via gradatamente subordinata, nell'ipotesi di nullità del lodo, di riesaminare il merito, e dichiarare la sussistenza di una giusta causa di recesso, o delle condizioni per lo scioglimento della società, con i provvedimenti conseguenti.

Con sentenza in data 5 luglio 2002, la corte d'appello di Napoli annullò il lodo arbitrale per ultrapezzatura, essendo la controversia regolata in arbitri limitata all'accertamento della legittimità del recesso comunicato il 17 giugno 1993, affermò che la questione

dello scioglimento della società, oltre che estranea al compromesso, e introdotta d'ufficio dall'arbitro (con la conseguente inapplicabilità dell'onere di specifica contestazione dell'esorbitanza in sede arbitrale, essendo quell'onere previsto dall'art. 817 c.p.c., richiamato dal n. 4 dell'829, solo in relazione alle conclusioni delle parti che esorbitino dai limiti del compromesso o della clausola compromissoria) non poteva essere compromessa in arbitri; dichiarò la nullità del lodo per i soli capi eccedenti i limiti del compromesso, e dunque con esclusione del capo che aveva accertato l'illegittimità del recesso; escluse di poter esaminare le questioni sollevate dai soci M. in via rescissoria, e condannò gli stessi al pagamento delle spese giudiziali.

Per la cassazione della sentenza, notificata il giorno 8 novembre 2002, ricorrono i signori M. con atto notificato 3 gennaio 2003, per due motivi, illustrati anche con memoria.

Gli intimati resistono con controricorso notificato 12 febbraio 2003.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, posto sotto la rubrica dell'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, i soci del gruppo M. deducono di

aver proposto al giudice dell'impugnazione del lodo, in via condizionata, un'impugnazione incidentale sul capo che aveva dichiarato illegittimo il loro recesso, che doveva essere dai giudici del merito esaminata e deliberata, in tal modo passando dalla fase rescindente a quella rescissoria. La corte territoriale aveva invece ommesso ogni pronuncia sul punto, affermando che non v'era spazio per il giudizio rescissorio.

La corte ha affermato che il capo, che dichiarava l'illegittimità del recesso, non era stato impugnato da alcuna delle parti con la deduzione di specifici motivi di nullità ai sensi dell'art. 829 c.p.c. Neppure nel presente ricorso si indica dove, e sotto quale profilo il lodo fosse stato impugnato in via incidentale. Le conclusioni della parte odierna ricorrente riportate in epigrafe della sentenza impugnata ("la corte rigetti l'opposizione o, in subordine, la dichiari inammissibile... in via subordinata ..., riesaminando il merito, dichiarare ecc.") mostrano che le domande alle quali si fa riferimento erano formulate per l'eventuale giudizio rescissorio, nell'ipotesi - resistita - che la corte d'appello decidesse di accogliere l'impugnazione principale, unica proposta in causa. In mancanza di un'impugnazione specifica proposta contro il lodo, in relazione al capo che aveva ritenuto illegittimo il recesso,

so, la nullità parziale del lodo su altri capi, per esorbitanza dai limiti del compromesso, non poteva dar luogo ad un giudizio rescissorio su questioni ormai definitivamente accertate tra le parti.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione di norme del procedimento, e precisamente degli artt. 817 e 829. Riferendosi all'affermazione della corte territoriale, che la questione concernente lo scioglimento del rapporto societario non è compromettibile in arbitri, si deduce che il profilo relativo allo scioglimento della società era stato ritualmente introdotto nell'ambito del dibattito processuale davanti all'arbitro, senza che da parte degli l. vi fosse stato rifiuto del contraddittorio. In tale situazione, ben poteva la questione essere riproposta davanti al giudice dell'impugnazione, come era stato poi fatto.

Il giudizio, della corte territoriale, della non compromettibilità in arbitri dello scioglimento della società non è stato impugnato dalla parte, la quale non censura la predetta affermazione di diritto, bensì l'omessa considerazione della circostanza, che nella specie l'esorbitanza della domanda dai limiti del compromesso non era stata eccepita nel procedimento arbitrale. Tuttavia, il fatto che la sentenza del giudice

di rinvio si basi sull'affermazione della oggettiva non compromettibilità della controversia in arbitri, ratio decidendi autonoma e idonea a sorreggere la decisione anche da sola, rende insufficiente il mezzo d'impugnazione in esame, giacché il suo eventuale accoglimento non potrebbe portare alla cassazione della sentenza.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, e le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico della parte soccombente.

P. q. m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.100,00, di cui € 5.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 16 novembre 2006.

Il Consigliere estensore


Aldo Ceccherini

Il Presidente

Rosario De Musis


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

IL CANCELLIERE

dr. Aldo Ceccherini